

**AVVISO AD OPPONENDUM**  
**Ricorso ex art. 3 Legge n. 346/1976**  
**Usucapione speciale di Fondo Rustico**

Il **sig. Giovanni LO SCHIAVO**, nato a Perdifumo l'08/02/1946 ed ivi residente (c.f. LSCGNN46B08G447G), rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Barone (c.f. BRNFNC72S18H703Q) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Agropoli alla Via Piave n. 23/b;

**Premesso che**

Con ricorso ex art. 3 Legge n. 346/1976 depositato presso il Tribunale di Vallo della Lucania in data 10/02/2012, il sig. Lo Schiavo esponeva di possedere da proprietario due fondi rustici siti entrambi in agro di Perdifumo (SA).

Il primo fondo è sito alla località "Cinque" di natura agricola dell'estensione complessiva di circa mq. 45.000, identificato al catasto terreni al foglio 13 particelle nn. 95, 97, 98, 171, 245, 255 e 256, con annesso piccolo fabbricato rurale, identificato in catasto urbano al foglio 13 particella n. 96 sub 2 e sub 3 (confinante con strada vicinale, proprietà Gallo Armando e Eredi Ronzio).

Il secondo fondo è sito alla località "Difesa" di natura agricola dell'estensione complessiva di circa mq. 120.000, identificato al catasto terreni al foglio 5 particelle nn. 95, 96, 97, 81, 86, 87, 92, 101, 102, 142, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424 e 452 (confinante con strada comunale, proprietà De Vita, proprietà Carpinelli, proprietà Russo e proprietà Lo Schiavo).

Il sig. Lo Schiavo chiedeva, quindi, al Tribunale di Vallo della Lucania che, dato il possesso pacifico continuativo ed ininterrotto, venisse dichiarato il trasferimento di proprietà dei due fondi rustici in suo favore.

Con decreto depositato in data 23/02/2012, il Tribunale di Vallo della Lucania, in persona del G.U. dott. Santoro, disponeva che l'istante dovesse procedere agli adempimenti di legge di cui all'art. 3 Legge n. 346/1976, tra cui anche alla pubblicazione del ricorso e pedissequo decreto per estratto, per una sola volta, nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Tutto ciò premesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 legge n. 346/1976, chiunque vi abbia interesse può proporre opposizione nel termine di 90 (novanta) giorni dalla scadenza del termine di affissione e/o dalla notifica del ricorso e pedissequo decreto.

Agropoli lì 12/03/2012.